



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1888 del 2013, proposto da:
P.B.S. Immobiliare Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Biondaro, Giovanni
Fratta Pasini, Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in
Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Comune di Verona, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giovanni R.
Caineri, Fulvia Squadroni, domiciliata in Verona, via piazza Bra', 1;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Verona in ordine all'istanza
presentata in data 16/5/2013, allo stato ancora inevasa, con la quale la ricorrente
ha richiesto la proroga del termine per l'inizio dei lavori di cui al permesso di
costruire Rep. n. 48 del 13/2/2013 rilasciato il 6/7/2012 e con richiesta di
risarcimento del danno per il ritardo e di quello comunque correlato
all'adempimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

In data 13.2.2012 il Comune di Verona rilasciava a P. B. S. Immobiliare s.r.l. permesso di costruire rep. n. 48/2012, relativo all'istanza n. 06.03/000294/2011, avente per oggetto la "realizzazione di un nuovo complesso residenziale, previa demolizione di fabbricati esistenti in Stradone Santa Lucia n. 21"; in pari data il Comune inviava via fax l'invito al ritiro del provvedimento, con l'avvertenza che l'inizio lavori sarebbe dovuto avvenire, a pena di decadenza, "entro un anno dalla data di rilascio", avvenuta il 13.02.2012 (data di firma del provvedimento da parte del dirigente).

Tale permesso veniva ritirato dal delegato del titolare in data 6.7.2012 e, secondo le argomentazioni di parte ricorrente, solo da tale data ha iniziato a decorrere il termine annuale previsto dalla legge per l'inizio dei lavori a pena di decadenza. Ne sarebbe derivata la tempestività dell'istanza di proroga del termine annuale di inizio lavori – presentata il 16.5.2013 - e l'illegittimità del silenzio sulla stessa.

Il Comune di Verona si è costituito in giudizio controdeducendo in fatto e in diritto per il rigetto del ricorso.

In relazione alla richiesta di proroga del permesso di costruire inoltrata dalla ricorrente in data 16.5.13 il Comune, con nota in data 24.5.2013, ha comunicato - ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 - i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ritenuta tardiva in quanto pervenuta successivamente alla scadenza

dell'anno, decorrente dalla data di rilascio del titolo (13.2.2012) , preannunciando altresì la decadenza del titolo abilitativo.

In data 11.11.2013 (n. 279891 P.G.) il tecnico incaricato ha depositato comunicazione di inizio lavori, alla quale allegava la propria nomina a Direttore dei Lavori e la comunicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori.

Previa comunicazione di avvio del procedimento in data 19.11.2013 (n. 316454 P.G.), con provvedimento in data 18.12.2013 (n. 348926 P.G.), il Comune ha dichiarato la preannunciata decadenza del permesso di costruire n. 06.03/000294/2011 per mancato inizio lavori nel termine di un anno.

E' innegabile come nella vicenda sopra riepilogata si siano intrecciati due procedimenti amministrativi: da un lato il procedimento, ad istanza di parte, che ha avuto inizio con la domanda della ricorrente. in data 16.5.2013, per l'ottenimento della proroga del termine di inizio lavori assentiti con permesso di costruire n. 06.03/000294/2011 rilasciato in data 13.2.2012; dall'altro, il procedimento, avviato d'ufficio in data 19.11.2013 (a seguito di quanto già scritto in data 24. 5. 2013) per la dichiarazione di decadenza del medesimo titolo edilizio per mancato inizio lavori entro i termini previsti dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, procedimento quest'ultimo definito in data 18.12.2013 con la dichiarazione di decadenza.

I due citati procedimenti, di richiesta di proroga e di dichiarazione di decadenza, sono, sicuramente connessi tra loro ed è evidente che la formale dichiarazione di decadenza del permesso di costruire dichiarata in data 18.12.2013 è incompatibile con l'accoglimento della richiesta di proroga della data per l'inizio dei lavori. L'intervenuta dichiarazione di decadenza esclude implicitamente la violazione da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, in relazione all'istanza di proroga del termine per l'inizio lavori perché è evidente che, in presenza di circostanze che l'amministrazione riteneva dimostrative dell'intervenuta decadenza del permesso di costruire, la stessa non

poteva ritenersi tenuta a provvedere in ordine all'istanza di proroga. La proroga, infatti, non è un diritto del richiedente ed implica sempre una valutazione discrezionale dell'autorità comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 15 d.lgs. 380/01 ed al loro apprezzamento ed è, ovviamente, aprioristicamente esclusa dalla già intervenuta decadenza del titolo per essere stata proposta dopo il decorso dell'anno.

Dato che il presente ricorso ha ad oggetto il supposto inadempimento rispetto all'obbligo di provvedere sull'istanza di proroga è quindi evidente che si deve concludere per il rigetto dello stesso, essendo evidente, come già accennato, che il fatto stesso che l'amministrazione avesse già ritenuto e preannunciato di dover dichiarare l'intervenuta decadenza del titolo edilizio escludeva di per sé qualunque obbligo di provvedere sull'istanza di proroga.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)